



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 maggio 2007 (25.05)  
(OR. en)**

**9958/07**

**ANTIDUMPING 28  
COMER 74  
ASIE 37**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	24 maggio 2007
Destinatario:	Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto:	Progetto di regolamento (CE) della Commissione che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco (FPF) originarie della Malaysia e di Taiwan e che libera gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2007) 272 defin. Volume 2.

---

All.: COM(2007) 272 defin. Volume 2

Progetto di

**REGOLAMENTO (CE) N. .../... DELLA COMMISSIONE**

**del**

**che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco (FPF) originarie della Malaysia e di Taiwan e che libera gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (“regolamento di base”)<sup>1</sup>, in particolare l’articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

avendo presentato al Consiglio una relazione sui risultati della consultazione e la proposta di chiudere il procedimento,

visto che nel mese successivo il Consiglio non ha deciso altrimenti deliberando a maggioranza qualificata,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA**

**1. Misure provvisorie**

(1) A seguito dell’apertura di un’inchiesta antidumping il 12 aprile 2006, la Commissione, con regolamento (CE) n. 2005/2006<sup>2</sup>, ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco (“fibre di poliesteri in fiocco” o “FPF”) originarie della Malaysia e di Taiwan (“regolamento provvisorio”). I dazi antidumping provvisori, che hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 12,4% ed il 23% per la Malaysia e tra il 14,7% ed il 29,5% per Taiwan, sono stati applicati a decorrere dal 29 dicembre 2006.

**2. Misure in vigore contro altri paesi terzi**

---

<sup>1</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

<sup>2</sup> GU L 379 del 28.12.2006, pag. 65.

- (2) Con regolamento (CE) n. 1799/2002<sup>3</sup> il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di FPF originarie della Bielorussia.
- (3) Con regolamento (CE) n. 428/2005<sup>4</sup> il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di FPF originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita ed ha modificato i dazi antidumping sulle importazioni di FPF originarie della Corea del Sud.

### **3. Fase successiva della procedura**

- (4) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, alle parti sono stati comunicati i fatti e le considerazioni su cui esso era basato. A tutte le parti è stato assegnato un termine entro il quale presentare osservazioni.
- (5) Alcune parti hanno presentato osservazioni per iscritto. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata anche concessa la possibilità di essere sentite.
- (6) La Commissione ha continuato a raccogliere tutte le informazioni necessarie per giungere a conclusioni definitive. Per quanto riguarda la produzione comunitaria, un questionario supplementare diretto ad ottenere dati più precisi sulla produzione di FPF dei singoli produttori è stato inviato ai produttori comunitari che non avevano fornito tali informazioni e a tutti i produttori potenziali di FPF nella Comunità. La Commissione ha inoltre inviato questionari agli utenti comunitari che non avevano risposto prima dell'istituzione delle misure provvisorie. Lo stesso questionario è stato inviato anche alle associazioni di utenti.
- (7) La Commissione ha comunicato tutti i fatti e considerazioni essenziali sulla cui base intende chiudere il presente procedimento. Alle parti interessate è stato inoltre assegnato un termine entro il quale presentare osservazioni a seguito di questa comunicazione di informazioni ed è stata concessa la possibilità di essere sentite. Le osservazioni orali e scritte presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, se ne è tenuto conto ai fini delle conclusioni definitive.

### **4. Periodo dell'inchiesta**

- (8) Si ricorda che l'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 ("periodo dell'inchiesta" o "PI") e che l'inchiesta sul pregiudizio, che ha avuto ad oggetto le tendenze dei fattori relativi al pregiudizio, ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2005 ("periodo dell'inchiesta sul pregiudizio" o "PIP").
- (9) Un produttore esportatore ha sostenuto che nel caso di specie la scelta del PI e del PIP ha inciso in modo ingiusto e sproporzionato sulla valutazione del pregiudizio e del nesso causale, perché la Commissione avrebbe analizzato la situazione del mercato comunitario in un periodo che inizia prima della chiusura del procedimento antidumping relativo alle importazioni da Taiwan nel marzo 2005<sup>5</sup> ("riesame intermedio") e che va oltre tale chiusura. Si afferma che, per diversi aspetti, è stata

---

<sup>3</sup> GU L 274 dell'11.10.2002, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1.

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio (GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1).

ripetuta l'inchiesta già effettuata nell'ambito del riesame intermedio e che i pregiudizi asseritamente subiti dall'industria comunitaria tra il 2002 ed il PI non potrebbero essere stati causati dalle importazioni oggetto di dumping.

- (10) Occorre osservare che la scelta del PI ai fini della presente inchiesta è del tutto in linea con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base")<sup>6</sup>. Nell'ambito del suddetto riesame intermedio riguardante Taiwan, il PI era compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2003, mentre per la presente inchiesta il PI scelto è compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2005. Inoltre, nulla impedisce alla Commissione di avviare un'inchiesta antidumping qualora certe parti del PIP coincidano con il PIP scelto nell'ambito di altre inchieste avviate precedentemente riguardo agli stessi paesi e agli stessi prodotti. La censura del produttore esportatore deve dunque essere respinta.

## B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (11) Due produttori esportatori di Taiwan, due associazioni di utenti ed un importatore comunitario hanno presentato osservazioni sul prodotto in esame e sul prodotto simile.
- (12) Queste parti interessate hanno rilevato che, per caratteristiche fisiche e tecniche, le fibre di poliesteri in fiocco a basso punto di fusione (LMP: low melt polyesters) ed altri tipi di FPF non dovrebbero essere considerati come un unico prodotto. Un importatore comunitario ha inoltre indicato che le fibre di tipo *hollow conjugate* non sono comparabili alle fibre prodotte dall'industria comunitaria, la quale fabbrica soprattutto FPF di diametro sottile (1,5de-3de) per applicazioni specifiche come la filatura, lo *spunlace* e gli aghi per biopsia.
- (13) Un'associazione di utenti ha sostenuto che non tutti i tipi di FPF possono essere considerati come un unico prodotto, dato che hanno proprietà chimiche e fisiche diverse e sono utilizzati per scopi differenti. Inoltre, i vari tipi di FPF, essendo percepiti dagli utenti come prodotti diversi, dovrebbero essere considerati come prodotti distinti.
- (14) Come indicato nei considerando 14 e 15 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha mostrato che esistono vari tipi di FPF che possono essere utilizzati per diverse applicazioni, dall'industria della filatura o dall'industria delle fibre non destinate alla tessitura. Tuttavia, non è stata presentata nessuna prova concreta in base alla quale si possa concludere che i diversi tipi di prodotto utilizzati per le stesse applicazioni non abbiano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e non siano usati per gli stessi scopi.
- (15) Per quanto riguarda gli LMP, le osservazioni presentate nell'ambito del caso di specie non aggiungono nessun argomento nuovo rispetto a quelli recentemente analizzati nel regolamento (CE) n. 383/2007<sup>7</sup>, che si è concentrato sull'esame della definizione del

---

<sup>6</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

<sup>7</sup> GU L 96 dell'11.4.2007, pag. 1.

prodotto. In tale regolamento il Consiglio ha concluso che gli LMP e altri tipi di FPF condividono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base, hanno le stesse utilizzazioni finali fondamentali e vanno considerati come un unico prodotto.

- (16) In assenza di ulteriori osservazioni, si confermano i risultati di cui ai considerando da 13 a 16 del regolamento provvisorio e si conclude che tutti i tipi di FPF vanno considerati come un unico prodotto.
- (17) In mancanza di osservazioni, si confermano i risultati e la conclusione di cui al considerando 17 del regolamento provvisorio riguardo al prodotto simile.

## **C. DUMPING**

### **1. Metodologia generale**

- (18) In assenza di osservazioni delle parti interessate, si confermano i risultati di cui ai considerando da 18 a 37 del regolamento provvisorio.

### **2. Malaysia**

#### **2.1. Valore normale**

- (19) Un produttore esportatore malese ha sostenuto che, nel determinare il margine di profitto in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, le istituzioni comunitarie non hanno preso in considerazione gli effettivi margini di profitto nel settore tessile, che sarebbero inferiori al margine di profitto su cui è stata fondata la determinazione provvisoria. Questo produttore esportatore ha sostenuto che negli ultimi anni i margini di profitto nel settore interessato non hanno superato il 2-3%.
- (20) Si rileva che il produttore esportatore non ha fornito alcuna prova per corroborare la sua affermazione. Ad ogni modo, i margini di profitto nel settore delle FPF non sono necessariamente uguali ai margini di profitto nel settore tessile. In realtà, questi due settori non sono necessariamente comparabili in quanto in essi esistono differenze per quanto riguarda la struttura del mercato, i canali di vendita e le condizioni di produzione e di vendita.
- (21) Poiché non è stato possibile individuare nessuna ragione valida che giustificasse l'applicazione al produttore esportatore malese di un margine di profitto diverso e dato che non sono state fornite altre informazioni rilevanti, per stabilire il valore normale nella fase finale del procedimento si è deciso di applicare al produttore malese lo stesso margine di profitto.
- (22) Lo stesso produttore esportatore malese ha contestato il fatto che nel calcolare le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) della sua società non sia stato preso in considerazione lo storno delle perdite per riduzione di valore. Occorre notare che tale operazione contabile è stata effettuata registrando nei libri della società un utile volto a rettificare una registrazione relativa ad un debito che non era stato contratto durante il PI. L'originaria registrazione a debito è stata fatta nel 2004 ed è stata contestata dal revisore dei conti esterno. Durante il PI la società ha rettificato tale registrazione

generando un profitto. Poiché questa operazione ha annullato una registrazione che era stata effettuata al di fuori del PI, di essa non si è potuto tenere conto nel calcolare il valore normale. Pertanto, la contestazione dell'esportatore malese è stata respinta.

- (23) In assenza di altre osservazioni quanto alla determinazione del valore normale, si confermano i risultati provvisori di cui ai considerando da 39 a 44 del regolamento provvisorio.

## **2.2 Prezzo all'esportazione**

- (24) In mancanza di osservazioni delle parti interessate, si conferma il metodo illustrato nel considerando 45 del regolamento provvisorio.

## **2.3 Confronto**

- (25) In assenza di osservazioni delle parti interessate, si confermano i criteri indicati nel considerando 46 del regolamento provvisorio per quanto riguarda il confronto.

## **2.4 Margini di dumping**

- (26) In mancanza di osservazioni delle parti interessate, si confermano i risultati di cui al considerando 47 del regolamento provvisorio.

## **3. Taiwan**

### **3.1 Omessa collaborazione**

- (27) Due produttori esportatori di Taiwan, i cui margini di dumping sono stati determinati conformemente all'articolo 18 del regolamento di base secondo quanto spiegato nei considerando da 50 a 60 del regolamento provvisorio, hanno ribadito che è stato fatto un uso errato dei dati disponibili.

- (28) Essi hanno ripetuto che le carenze riscontrate per quanto riguarda le informazioni relative alle loro vendite sul mercato nazionale non possono incidere sui dati forniti relativamente alle esportazioni e ai costi di produzione. Le due società hanno sostenuto che per calcolare il loro margine di dumping si sarebbero dovuti utilizzare i dati riguardanti i costi di produzione ed i prezzi all'esportazione forniti dalle stesse società.

- (29) Occorre tuttavia notare che i produttori esportatori interessati non hanno corroborato le loro affermazioni fornendo informazioni o prove nuove rispetto a quelle presentate prima dell'istituzione dei dazi provvisori conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha pertanto respinto gli argomenti presentati successivamente alla comunicazione degli elementi sulla cui base intende chiudere il presente procedimento.

- (30) In assenza di altre osservazioni delle parti interessate, si confermano i risultati provvisori di cui ai considerando da 50 a 60 del regolamento provvisorio.

### **3.2. Valore normale**

- (31) In mancanza di osservazioni delle parti interessate per quanto riguarda la determinazione del valore normale, si confermano i risultati provvisori di cui ai considerando da 61 a 63 del regolamento provvisorio.

### **3.3 Prezzo all'esportazione**

- (32) In assenza di osservazioni delle parti interessate, si conferma il metodo illustrato nel considerando 64 del regolamento provvisorio.

### **3.4 Confronto**

- (33) In mancanza di osservazioni delle parti interessate, si confermano i criteri indicati nel considerando 65 del regolamento provvisorio per quanto riguarda il confronto.

### **3.5 Margini di dumping**

- (34) Un produttore esportatore di Taiwan che ha collaborato all'inchiesta e che non è stato inserito nel campione ha chiesto il calcolo di un margine di dumping individuale conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Tuttavia, la richiesta del produttore non è stata accompagnata dalla risposta al questionario necessaria per effettuare il calcolo nel termine stabilito a tal fine. Pertanto, la richiesta non ha potuto essere presa in considerazione e non è stato possibile calcolare il margine di dumping individuale.
- (35) In assenza di altre osservazioni delle parti interessate, si confermano i risultati di cui ai considerando 66 e 67 del regolamento provvisorio.

## **D. PREGIUDIZIO**

### **1. Definizione di produzione comunitaria e di industria comunitaria**

- (36) Dopo la pubblicazione delle conclusioni provvisorie, due associazioni di utenti comunitari hanno addotto che la quantità di FPF effettivamente prodotta nella Comunità durante il PI è superiore al volume della produzione comunitaria indicato nella denuncia e che i produttori comunitari sostenitori della denuncia rappresentano meno del 25% della produzione comunitaria totale del prodotto simile. Una delle associazioni ha fondato la sua affermazione su una relazione IVC<sup>8</sup> secondo cui la sola produzione tedesca di poliesteri era stata nel 2005 di circa 281 000 tonnellate.
- (37) A tale riguardo occorre anzitutto rilevare che i dati contenuti nella relazione IVC concernono i prodotti di poliestere nel loro insieme e non si riferiscono alle sole FPF quali definite nell'ambito della presente inchiesta. L'associazione non è stata in grado di distinguere tra i diversi prodotti di poliestere inclusi nei dati relativi alla produzione tedesca. In secondo luogo, non erano disponibili dati per quanto riguarda la produzione in tutti gli altri Stati membri. Le informazioni fornite erano dunque incomplete e piuttosto imprecise, sicché da esse non potrebbe essere tratta nessuna conclusione.

---

<sup>8</sup> Industrievereinigung Chemiefaser e. V.: associazione delle industrie tedesche produttrici di fibre artificiali.

- (38) Al fine di verificare l'entità della produzione comunitaria totale, durante il PI la Commissione ha chiesto informazioni supplementari sulla produzione di FPF direttamente a tutti gli operatori europei noti come produttori di FPF nella Comunità. Nella produzione comunitaria totale è stata inclusa anche la quota di una società andata in fallimento durante il PI.
- (39) Quanto alla rappresentatività dei produttori che sostengono la denuncia, la produzione globale rilevata presso la sede dei tre produttori che hanno collaborato all'inchiesta, riportata nella tabella 5 del regolamento provvisorio, è stata confrontata con la produzione totale dei produttori comunitari. Su tale base si conferma che questi produttori rappresentano oltre il 25% della produzione comunitaria totale e costituiscono l'industria comunitaria ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (40) Alla luce di quanto sopra, si conferma la conclusione di cui al considerando 70 del regolamento provvisorio.

## **2. Consumo nella Comunità**

- (41) In assenza di osservazioni relativamente al consumo comunitario, si confermano i risultati provvisori di cui ai considerando 71 e 72 del regolamento provvisorio.

## **3. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame**

- (42) Un importatore ed un'associazione di utenti hanno sostenuto che nel caso di specie non si può fare una valutazione cumulativa delle importazioni perché Taiwan esporta soprattutto FPF per applicazioni diverse dalla tessitura (soprattutto LMP per imbottiture e legature). La Malaysia, invece, non produce LMP, ma soltanto FPF di diametro sottile per applicazioni specifiche come la filatura e gli aghi per biopsia. Di conseguenza, le importazioni provenienti dai paesi interessati riguardano tipi di fibre completamente diversi destinati ad applicazioni differenti e non possono essere valutate cumulativamente.
- (43) A tale riguardo, come già spiegato nei considerando 14 e 15, tutti gli LMP e gli altri tipi di FPF condividono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base, hanno gli stessi usi finali fondamentali e vanno considerati come un unico prodotto. Inoltre, le parti non hanno dimostrato che non sono state soddisfatte le condizioni cui l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base subordina la valutazione cumulativa. Conseguentemente, il loro argomento viene respinto.
- (44) Alla luce di quanto sopra, si confermano le conclusioni di cui al considerando 75 del regolamento provvisorio.

## **4. Importazioni dai paesi interessati**

### **4.1 Volume e quota di mercato delle importazioni interessate**

- (45) In assenza di nuove informazioni o prove, si confermano i risultati provvisori di cui ai considerando 76 e 77 del regolamento provvisorio riguardanti il volume e la quota di mercato delle importazioni nella Comunità dai paesi interessati.

### **4.2 Prezzi**



- (46) Quanto ai prezzi delle importazioni interessate non è stata presentata nessuna osservazione. Di conseguenza, si confermano i risultati provvisori di cui ai considerando 78 e 79 del regolamento provvisorio.

#### **4.3 Sottoquotazione dei prezzi**

- (47) Un'associazione di utenti ha contestato il metodo impiegato per valutare la sottoquotazione dei prezzi di Taiwan. Essa ha sostenuto che la valutazione avrebbe dovuto essere fatta sulla base dei dati forniti da tutti i produttori esportatori di Taiwan, compresi quelli che non hanno collaborato in misura sufficiente. Alternativamente, la sottoquotazione dei prezzi avrebbe dovuto essere valutata sulla base del prezzo medio ricavato dalle statistiche Eurostat, il quale è superiore al prezzo medio degli esportatori di Taiwan che hanno collaborato all'inchiesta.
- (48) Occorre ricordare che la Commissione ha scoperto documenti falsificati tra quelli presentati dagli esportatori di Taiwan che non hanno collaborato in misura sufficiente. Ciò ha fatto dubitare dell'affidabilità di tutte le informazioni presentate da questi produttori, le quali hanno dovuto essere del tutto escluse dalla valutazione. Parimenti, non possono essere presi in considerazione dati statistici Eurostat che sono probabilmente basati su informazioni inattendibili.
- (49) I dati utilizzati per calcolare i margini di sottoquotazione sono del tutto in linea con l'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base, a norma del quale nei casi in cui non vi sia un livello sufficiente di collaborazione le conclusioni possono essere fondate su "dati disponibili provenienti da altre fonti obiettive, quali [...] informazioni ottenute da altre parti interessate nel corso dell'inchiesta". Ne consegue che la contestazione di cui sopra dev'essere respinta.
- (50) Visto quanto precede, si confermano i risultati di cui ai considerando da 80 a 82 del regolamento provvisorio.

#### **5. Situazione dell'industria comunitaria**

- (51) Per quanto riguarda il rendimento delle attività dell'industria comunitaria indicato nella tabella 9 del regolamento provvisorio, è stato rilevato un errore materiale nelle percentuali riportate. È stato necessario correggere leggermente i dati nel modo seguente:

Tabella 1 Rendimento delle attività

2002	2003	2004	PI
-0,6% invece di -0,8%	-9,2% invece di -8,9%	1,6% invece di 2,1%	-7,9% invece di -7,8%

- (52) Tuttavia, si confermano i risultati provvisori di cui ai considerando da 83 a 103 del regolamento provvisorio riguardanti la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzazione degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, i prezzi, gli stock, gli investimenti, la capacità di trovare capitali, la redditività, il flusso di cassa, l'occupazione, la produttività, i salari, il margine di dumping, il superamento delle conseguenze di precedenti pratiche di dumping e la crescita.

## 6. Conclusioni relative al pregiudizio

- (53) In assenza di osservazioni sui risultati relativi al pregiudizio, si ricorda che l'industria comunitaria ha subito una diminuzione della produzione, della capacità produttiva, della quota di mercato, del volume delle vendite e dell'occupazione. Questa diminuzione ha coinciso con l'ondata di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping originarie dei paesi interessati, che sono aumentate in misura ragguardevole sia in termini assoluti (volume raddoppiato) sia in termini relativi (quota di mercato aumentata di 7 punti percentuali). Questi prodotti importati sono stati offerti nel mercato comunitario a prezzi significativamente inferiori a quelli praticati dall'industria comunitaria.
- (54) Inoltre, vi è stato un deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria. Durante la maggior parte del PIP si sono registrate perdite e lo stesso trend negativo ha caratterizzato sia gli utili sul capitale investito, quali rivisti secondo la tabella 1, sia il flusso di cassa proveniente dalle attività operative.
- (55) Tenendo conto di tutti i fattori relativi alla situazione dell'industria comunitaria, si conferma quanto indicato nei considerando da 104 a 108 del regolamento provvisorio.

## E. NESSO DI CAUSALITÀ

### 1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (56) Come indicato nel considerando 9, un produttore esportatore ha sostenuto che i periodi scelti per analizzare la situazione economica dell'industria comunitaria, vale a dire il PI ed il PIP, coincidono in gran parte con i periodi oggetto di un riesame in esito al quale è stato chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni da Taiwan nel marzo 2005. L'esportatore ha sostenuto anzitutto che gli adeguamenti del mercato che seguono la chiusura di un procedimento antidumping conducono fisiologicamente ad un aumento delle importazioni nel mercato comunitario. In secondo luogo, l'esportatore ha affermato che, nel regolamento con cui è stata decisa la chiusura del procedimento, il Consiglio ha concluso che i margini di dumping degli esportatori di Taiwan non erano superiori alla soglia di guardia (margini *de minimis*). La Commissione non ha tenuto conto di queste situazioni nel regolamento provvisorio.
- (57) La presente inchiesta ha concluso che le importazioni, in particolare quelle provenienti da Taiwan, sono state fatte a livelli di dumping elevati, di gran lunga superiori alla soglia di guardia. Nel considerare l'insieme delle recenti inchieste che hanno interessato Taiwan, occorre anche ricordare che nell'ambito della presente inchiesta si è scoperto che le esportazioni da Taiwan sono state fatte sulla base di documenti giustificativi falsi. Inoltre, è stato accertato che i prezzi delle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati erano assai inferiori a quelli praticati dall'industria comunitaria durante il PI. Il fatto che nel caso di specie il PIP coincida in parte con il periodo oggetto del riesame in esito al quale è stato chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni da Taiwan è dunque irrilevante.
- (58) Non sono state ricevute altre contestazioni della conclusione che il deteriorarsi della situazione dell'industria comunitaria è dovuto all'ondata di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping originarie dei paesi interessati.

- (59) In assenza di osservazioni pertinenti riguardo all'effetto delle importazioni oggetto di dumping sul pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si confermano i risultati provvisori di cui ai considerando da 110 a 113 del regolamento provvisorio.

## **2. Effetti dovuti ad altri fattori**

### **a) Andamento dei consumi**

- (60) In mancanza di osservazioni, si conferma la conclusione di cui al considerando 114 del regolamento provvisorio.

### **b) Importazioni da altri paesi terzi soggetti a dazi antidumping**

- (61) Si è sostenuto che l'aumento delle importazioni provenienti dai paesi interessati durante il PI è dovuto all'istituzione di dazi antidumping contro le importazioni di FPF dalla Cina e dall'Arabia Saudita. In effetti, le importazioni dall'Arabia Saudita e dalla Cina sono diminuite di oltre 29 000 tonnellate tra il 2004 ed il PI, mentre le importazioni dalla Malaysia e da Taiwan sono aumentate di circa 55 000 tonnellate. Durante lo stesso periodo, le importazioni da altri paesi terzi non soggetti a dazi antidumping sono aumentate di soltanto 6 000 tonnellate.
- (62) Questi dati mostrano che non vi è una relazione di proporzionalità tra l'aumento delle importazioni oggetto di dumping originarie di Taiwan e della Malaysia, da un canto, e la diminuzione delle importazioni oggetto di dumping originarie della Cina e dell'Arabia Saudita, dall'altro. È dunque evidente che l'ondata di importazioni originarie dei paesi interessati e il loro impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria sono essenzialmente dovuti al fatto che si trattava di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping.
- (63) Alla luce di quanto sopra, si conferma la conclusione provvisoria di cui al considerando 117 del regolamento provvisorio.

### **c) Importazioni da altri paesi terzi non soggetti a dazi antidumping**

- (64) Un'associazione di utenti comunitari ha sostenuto che i prezzi delle FPF importate dalla Turchia erano uguali a quelli praticati dagli esportatori di Taiwan e della Malaysia. Pertanto, anche i prezzi delle importazioni turche erano assai inferiori a quelli praticati dai produttori comunitari e stavano danneggiando l'industria comunitaria. Questa associazione ritiene che uno dei motivi principali per i quali vi è stata una riduzione della produzione, delle vendite e della quota di mercato dell'industria comunitaria vada ravvisato nel fatto che uno dei produttori comunitari ha uno stabilimento di produzione in Turchia e dal 2002 ha quasi raddoppiato le sue importazioni.
- (65) A tale riguardo, si deve notare che la quota di mercato della Turchia è aumentata di soli 3 punti percentuali tra il 2002 ed il PI – dal 2% al 5% – e che tra il 2004 ed il PI essa è anzi leggermente diminuita. Per quanto riguarda la quota di mercato combinata di Taiwan e della Malaysia, essa è aumentata di 7,6 punti percentuali tra il 2002 ed il PI e l'aumento più consistente (6,5 punti percentuali) ha avuto luogo tra il 2004 ed il PI.

(66) Inoltre, l'inchiesta ha mostrato che il 2005, vale a dire l'anno in cui le importazioni dalla Turchia sono diminuite e le importazioni dai paesi interessati sono sensibilmente aumentate, ha coinciso con il periodo nel quale si è intensificato il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Occorre pertanto ritenere che il pregiudizio eventualmente causato dalle importazioni turche sia stato assai limitato.

(67) Alla luce di quanto sopra, si confermano le conclusioni di cui al considerando 122 del regolamento provvisorio.

#### **d) Altri produttori comunitari**

(68) In assenza di osservazioni, si confermano le conclusioni provvisorie di cui al considerando 123 del regolamento provvisorio.

#### **e) Fluttuazione dei prezzi delle materie prime**

(69) In mancanza di validi controargomenti, si confermano definitivamente le conclusioni di cui ai considerando da 124 a 129 del regolamento provvisorio.

#### **f) Fluttuazione dei tassi di cambio**

(70) Si ricorda che compito dell'inchiesta è stabilire se le importazioni oggetto di dumping (in termini di prezzi e volumi) abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria oppure se tale pregiudizio notevole sia stato determinato da altri fattori. A questo proposito, in forza dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base occorre dimostrare che il livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping è pregiudizievole. Esso fa perciò riferimento ad una mera differenza tra livelli di prezzo e non richiede l'analisi dei fattori che incidono su tali livelli.

(71) L'effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dell'industria comunitaria si esamina essenzialmente accertando l'esistenza di una sottoquotazione, depressione e contrazione dei prezzi. A tal fine vengono messi a confronto i prezzi delle esportazioni oggetto di dumping e i prezzi dell'industria comunitaria; i prezzi delle esportazioni utilizzati per calcolare il pregiudizio devono talvolta essere convertiti in un'altra valuta per essere comparabili. Di conseguenza, il ricorso ai tassi di cambio assicura semplicemente che la differenza di prezzo sia determinata sulla base di dati comparabili. È perciò evidente che in linea di principio il tasso di cambio non può costituire un altro fattore del pregiudizio.

(72) Quanto precede è confermato dall'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, che fa riferimento ad altri fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping. Nell'elenco degli altri fattori noti contenuto in questo articolo non figura alcun fattore attinente al livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping. In altri termini, se le esportazioni oggetto di dumping hanno anche beneficiato di un andamento favorevole dei tassi di cambio, non si capisce come tale andamento dei tassi di cambio possa costituire un altro fattore di pregiudizio.

(73) In definitiva, l'analisi dei fattori che incidono sul livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping, che si tratti di fluttuazioni dei tassi di cambio o di altro, non può essere conclusiva e andrebbe al di là di quanto disposto dal regolamento di base.

- (74) Un importatore ha indicato che esiste una correlazione assai stretta tra il volume delle “importazioni di FPF originarie di paesi non membri dell’Unione europea” e la svalutazione del dollaro USA, soprattutto per quanto riguarda le fibre che sono prodotte principalmente dall’industria comunitaria. Tuttavia, secondo questo importatore tale correlazione non esiste per i copolimeri e per gli LMP esportati da Taiwan.
- (75) Analogamente, un’associazione di utenti ha sostenuto che le fluttuazioni dei tassi di cambio hanno avuto un impatto significativo sul pregiudizio, sul margine di pregiudizio e sul nesso causale: il pregiudizio rilevato non sarebbe dovuto al dumping, bensì alle fluttuazioni dei tassi di cambio tra il dollaro USA e l’euro.
- (76) Malgrado non siano state addotte prove per quanto riguarda la suddetta correlazione, si è comunque proceduto a verificare se quanto asserito dall’importatore possa essere valido per le importazioni di fibre dalla Malaysia considerate isolatamente. È stato fatto un confronto tra il deprezzamento del dollaro rispetto all’euro e l’aumento del volume delle importazioni di fibre nella Comunità. Le importazioni dalla Malaysia sono aumentate del 15% tra il 2002 ed il 2003, quando il tasso di cambio medio del dollaro USA è diminuito del 19% rispetto all’euro. Le importazioni sono poi aumentate del 30% tra il 2003 ed il 2004, periodo che ha coinciso con una diminuzione del tasso di cambio medio del dollaro USA del 12% circa. Infine, le importazioni sono ancora aumentate del 183% tra il 2004 ed il 2005, quando il tasso di cambio medio del dollaro USA è diminuito del 2% soltanto. Da questi dati risulta chiaramente che non vi è una relazione di proporzionalità tra l’aumento delle importazioni ed il deprezzamento del dollaro USA. L’argomento dell’importatore è stato dunque respinto.
- (77) Quanto all’argomento dell’associazione, occorre notare che le conclusioni sul pregiudizio sono basate sull’esame di una serie di fattori indicati nell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. La Commissione ha esaminato la tendenza di questi fattori esclusivamente sul mercato comunitario, con riferimento al quale nessuno ha sostenuto o dimostrato che la fluttuazione dei tassi di cambio ha avuto un impatto negativo. L’apprezzamento dell’euro rispetto al dollaro USA dovrebbe piuttosto avere avuto effetti positivi sul mercato comunitario. Per esempio, i produttori comunitari di FPF hanno pagato meno per le loro principali materie prime, che sono quotate per lo più in dollari USA.
- (78) Come indicato nel considerando 171 del regolamento provvisorio, il prezzo non pregiudizievole dell’industria comunitaria utilizzato per calcolare il margine di pregiudizio è stato stabilito sulla base del costo delle materie prime, cui sono stati aggiunti le spese generali, amministrative e di vendita e un profitto ragionevole sul mercato comunitario. Nel caso di specie, la principale materia prima usata per produrre le FPF è un prodotto importante, vale a dire il petrolio. L’aumento del prezzo del petrolio, quotato in dollari USA, ha fatto salire il costo di produzione e i prezzi di vendita in tutto il mondo. Data la forza dell’euro rispetto al dollaro USA, i produttori comunitari hanno generalmente pagato le materie prime meno di altri produttori stabiliti fuori dell’Unione europea. Di conseguenza, se si valuta l’impatto delle fluttuazioni valutarie sul margine di pregiudizio non si può che giungere alla conclusione che il margine di pregiudizio è stato stabilito ad un livello più basso, in quanto le fluttuazioni del tasso di cambio sono state favorevoli all’euro.

L'affermazione che le fluttuazioni del tasso di cambio hanno inciso negativamente sul margine è pertanto infondata.

- (79) Alla luce di quanto sopra, non si può attribuire alle fluttuazioni del tasso di cambio né il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sul mercato comunitario né il margine di pregiudizio. Sono quindi confermate le conclusioni di cui al considerando 137 del regolamento provvisorio.

#### **g) Mancata ristrutturazione dell'industria comunitaria**

- (80) È stato sostenuto che il basso livello degli investimenti fatti dall'industria comunitaria e da altri produttori comunitari non è l'effetto, bensì la causa dei loro cattivi risultati. Secondo una delle associazioni di utenti, l'industria comunitaria ha trascurato di investire per decenni ed è protetta mediante misure antidumping da ormai quasi 20 anni. L'industria comunitaria usa macchine vecchie, che producono piccole quantità in modo inefficiente e costoso.
- (81) Occorre ricordare che durante gli ultimi due decenni l'industria comunitaria ha ininterrottamente sofferto gli effetti negativi di pratiche di dumping di varia origine, cosa che le ha impedito di fondare le sue decisioni economiche su una base solida. Anche se, come mostrato nella tabella 8 del regolamento provvisorio, durante il periodo considerato gli investimenti sono aumentati del 156%, dall'inchiesta è comunque risultato che i produttori comunitari non investono in misura sufficiente per quella che è un'attività ad uso intensivo di capitale.
- (82) È stata inoltre avanzata l'ipotesi che uno dei produttori che hanno collaborato all'inchiesta, appartenendo ad una società turca, possa avere incentivi in termini di costo ad investire in Turchia piuttosto che nel mercato comunitario. Le importazioni dalla Turchia sono quasi raddoppiate tra il 2002 ed il 2005 e – si afferma – il fatto che il produttore comunitario collegato con l'esportatore turco acquisti notevoli quantità di FPF dalla Turchia dimostra che questo produttore comunitario non intende aumentare la sua produzione nella Comunità.
- (83) Se ciò fosse vero, il produttore comunitario appartenente alla società esportatrice turca avrebbe cessato di investire nel suo impianto comunitario. Tuttavia, i dati a disposizione della Commissione mostrano che durante il periodo considerato il produttore comunitario ha aumentato gli investimenti. I dati sugli investimenti comprendono in larga misura gli investimenti della società comunitaria collegata all'impresa turca.
- (84) Ne consegue che i fatti di cui sopra non sono corroborati da prove sufficienti a rompere il nesso causale tra il pregiudizio notevole e il dumping riscontrati. Le conclusioni di cui ai considerando da 138 a 140 del regolamento provvisorio sono pertanto confermate.

### **3 Conclusioni relative al nesso di causalità**

- (85) Sulla base dei fatti e delle considerazioni di cui sopra si conclude definitivamente che le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati hanno arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base; dall'analisi svolta, la quale ha debitamente distinto e separato

gli effetti di tutti i fattori noti che incidono sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, risulta che la presa in considerazione di questi altri fattori non vale ad inficiare la conclusione che il pregiudizio notevole deve essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

## **F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ**

### **1. Osservazioni di carattere generale**

- (86) Si è inoltre esaminato se non vi siano fondati motivi per concludere che non è nell'interesse della Comunità istituire misure antidumping definitive contro le importazioni dai paesi interessati. A tal fine e conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la determinazione dell'interesse della Comunità è stata basata su una valutazione di tutti i vari interessi in causa, vale a dire quelli dell'industria comunitaria, delle industrie utilizzatrici e delle loro associazioni nonché degli importatori.
- (87) La Commissione ha chiesto il parere di tutte le parti interessate note. Oltre all'industria comunitaria, utenti e associazioni di utenti hanno presentato osservazioni e/o sono stati sentiti per quanto riguarda l'impatto che potrebbe avere l'imposizione di misure definitive. Le affermazioni e gli argomenti principali sono descritti di seguito.

### **2. Impatto sugli importatori e sugli utenti**

- (88) A seguito dell'istituzione dei dazi provvisori, un importatore ed un gran numero di utenti e associazioni di utenti hanno sostenuto che il livello particolarmente elevato dei dazi ha impedito l'importazione dalle loro principali fonti di approvvigionamento in Asia. Essi hanno ribadito gli argomenti già presentati da altri utenti prima dell'istituzione dei dazi provvisori (si vedano i considerando da 156 a 158 del regolamento provvisorio) e hanno sollevato nuove questioni. Le principali argomentazioni sono riassunte qui di seguito.
- (89) Per esaminare approfonditamente la pertinenza delle nuove questioni sollevate dalle industrie utilizzatrici, la Commissione ha chiesto alle parti di fornire dati e prove invitando tutti gli utenti e le loro associazioni a collaborare ulteriormente all'inchiesta. La collaborazione è aumentata rispetto a quella registrata prima dell'istituzione dei dazi provvisori: gli utenti che hanno collaborato all'inchiesta per giungere alle conclusioni definitive rappresentano oltre il 10% del consumo comunitario totale di FPF e circa il 15% delle importazioni totali dai paesi interessati. La partecipazione all'inchiesta di importanti associazioni di utenti (alle quali fanno capo società che rappresentano oltre il 50% del consumo totale di FPF nella Comunità) conferma che i risultati e le conclusioni raggiunti e qui di seguito illustrati sono fondati su prove sufficienti.
- (90) Secondo gli utenti, l'imposizione di misure aggraverà la scarsità di FPF giacché l'industria comunitaria non è in grado di soddisfare la domanda UE. Ciò farà inoltre aumentare il prezzo delle FPF e, conseguentemente, anche i prezzi dei prodotti delle industrie a valle, minacciandone la competitività in un mercato nel quale le importazioni a basso prezzo di prodotti finiti svolgono un ruolo importante. Nel breve periodo sono dunque prevedibili perdite di posti di lavoro nelle industrie comunitarie che utilizzano FPF.

### a) Scarsità dell'offerta

- (91) Gli utenti di FPF affermano che dipenderanno maggiormente da importazioni originarie di un numero assai limitato di produttori in altri paesi terzi, in quanto l'offerta da parte dei produttori comunitari di tutti i tipi di FPF sta peggiorando. Ciò è dovuto al fatto che l'industria comunitaria si sta convertendo dalle FPF ad altri prodotti. Per esempio, La Seda de Barcelona ha ridotto la sua produzione di FPF per aumentare quella di tereftalato di polietilene (PET). Allo stesso modo, i problemi di produzione causati dall'incendio della Trevira nel dicembre 2006 e le difficoltà finanziarie della Tergal (sottoposta alla "procédure de sauvegarde" per insolvenza dal novembre 2006), che era il più affidabile fornitore di FPF per l'industria della filatura, stanno aggravando la situazione dell'offerta. Infine, va ricordato che uno dei produttori comunitari (Pennine Fibres) è fallito durante il PI.
- (92) Gli utenti, principalmente fabbricanti di materiali per coperte, materassi e imbottiture, temono una grave scarsità soprattutto delle seguenti fibre, utilizzate dall'industria delle fibre non destinate alla tessitura<sup>9</sup>:
- 1) le fibre di tipo *hollow conjugate siliconised* (HCS), di cui (a parte i fornitori di Taiwan) solo un produttore coreano è in grado di consegnare grandi quantità in tempi ragionevoli;
  - 2) gli LMP, la cui presunta penuria nella Comunità è stata aggravata dall'incendio della Trevira e che, secondo gli utenti, soltanto un'impresa in Corea ed una in India potrebbero fornire in quantità relativamente grandi.
- (93) Per di più, dopo la pubblicazione delle conclusioni provvisorie un produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta ha fornito dati supplementari dai quali risulta che i tipi di FPF venduti dall'industria comunitaria sono diversi da quelli importati dalla Malaysia e da Taiwan.
- (94) Gli utenti comunitari hanno altresì sostenuto che è difficile passare a nuove fonti di approvvigionamento, specialmente in paesi terzi non soggetti a misure antidumping. Essi sostengono che ci vuole tempo perché i produttori esportatori di FPF ricomincino ad esportare verso la Comunità, soprattutto in considerazione del rischio che i dazi vengano reintrodotti non appena le loro importazioni raggiungano un certo volume. Inoltre, anche qualora fossero in grado di acquistare FPF da nuovi fornitori in altri paesi, gli utenti devono verificare che i tipi di FPF fabbricati da tali produttori siano adatti alle loro specifiche produzioni. Gli utenti hanno affermato che, ad ogni modo, nella Comunità e nei paesi terzi non soggetti a misure antidumping non esistono produttori che possano fornire in quantità sufficiente le speciali fibre prodotte a Taiwan.
- (95) I dati Eurostat disponibili mostrano che le importazioni dall'Indonesia, dalla Thailandia e dall'India, per le quali le misure antidumping sono state abrogate dalla fine di ottobre 2006, sono aumentate rapidamente in termini relativi sino alla fine del 2006.

---

<sup>9</sup> Ciò è confermato da fonti indipendenti. Alla pagina 16 della relazione PCI dell'agosto 2006 si dice che "in certi casi l'industria europea è incapace di riprodurre l'offerta dell'industria dell'Asia dell'Est – in particolare nel settore degli LMP e dei bicomponenti – e questo rimarrà un motivo di vulnerabilità per le imprese tessili europee".



Ciò sembra indicare che altre fonti di approvvigionamento sono già disponibili per il mercato comunitario. Tuttavia, il volume interessato è ancora relativamente modesto e le nuove fonti di approvvigionamento non possono rispondere rapidamente alla domanda degli utenti. È dunque assai probabile che, se vengono istituiti dazi sulle importazioni da Taiwan e dalla Malaysia, gli utenti dovranno ordinare gran parte delle fibre da paesi soggetti a misure antidumping.

- (96) Per quanto riguarda l'argomento, di cui al considerando 158 del regolamento provvisorio, secondo cui l'industria comunitaria non è in grado di rispondere pienamente alle esigenze degli utenti comunitari di FPF, l'industria comunitaria non ha presentato osservazioni. I dati disponibili provano che l'industria comunitaria ed altri produttori comunitari non sono in grado di fare gli sforzi necessari per soddisfare la domanda nella Comunità. Inoltre, dall'inchiesta svolta dopo l'istituzione delle misure provvisorie risulta che gli utenti comunitari incontrano gravi difficoltà nell'ottenere certi tipi di FPF da paesi terzi non soggetti a misure antidumping.
- (97) Le informazioni disponibili indicano altresì che la maggiore domanda in altri paesi terzi di certi tipi di FPF non disponibili nella Comunità ha già determinato aumenti dei prezzi. Pertanto, l'istituzione delle misure incide anche sulle altre fonti di approvvigionamento.
- (98) È ben vero che gli utenti comunitari hanno alcune fonti alternative di approvvigionamento, che recentemente sarebbero stati creati nuovi impianti di FPF<sup>10</sup> e che la capacità della Trevira sarebbe stata ripristinata entro la fine di marzo 2007; tuttavia, alla luce di quanto sopra, l'offerta di FPF potrebbe rimanere problematica nel mercato comunitario.

#### **b) Aumenti dei prezzi delle FPF**

- (99) Stando agli utenti comunitari di FPF, in seguito all'introduzione delle misure provvisorie essi hanno dovuto pagare prezzi significativamente più elevati per certi tipi di FPF provenienti non solo dai paesi interessati ma anche da altri fornitori stabiliti in Corea e in India. Anche l'aumento della domanda rispetto alle fonti di approvvigionamento non soggette a misure antidumping ha fatto salire il prezzo delle FPF sul mercato comunitario.
- (100) Gli utenti hanno mostrato gli aumenti dei prezzi delle "fibre speciali" offerte dai fornitori in altri paesi terzi dopo l'imposizione delle misure provvisorie antidumping sulle importazioni originarie di Taiwan e della Malaysia. Nel breve periodo è probabile che vi siano ulteriori aumenti dei prezzi dovuti al fatto che per certi tipi di FPF gli utenti comunitari non possono contare interamente sui fornitori comunitari o su fornitori stabiliti in altri paesi terzi non soggetti a misure antidumping.

#### **c) Impatto delle misure proposte in termini di costo**

---

<sup>10</sup> Stando all'industria comunitaria, nel 2006 sono stati aperti nuovi impianti di FPF in Polonia, Romania e Bulgaria. Tuttavia, non sono stati forniti dati che consentano di stabilire se questi nuovi impianti determineranno un aumento della capacità rispetto alla situazione rilevata durante il PIP. Né sono state fornite indicazioni sull'andamento della capacità dell'industria comunitaria rispetto all'andamento della domanda.

- (101) L'ulteriore analisi svolta per stabilire quale impatto potrebbe avere l'istituzione di misure ha rivelato che probabilmente l'industria dei materiali per coperte, materassi e imbottiture risentirà di eventuali aumenti dei prezzi delle materie prime più dell'industria della filatura. I produttori di guanciali, trapunte, cuscini, tappezzerie ecc. hanno un margine di profitto medio inferiore al 5% e le FPF rappresentano fino al 30% dei loro costi di produzione complessivi. È probabile che l'impatto su tali costi di produzione sarà addirittura del 6-8% in quanto questi produttori sono i principali utenti di LMP e di HCS, la cui presunta penuria nella Comunità sarà verosimilmente aggravata dall'imposizione di misure.
- (102) È chiaro che con un tale aumento dei costi l'industria dei materiali per coperte e materassi risentirà seriamente della crescente concorrenza cinese sul mercato dei prodotti finiti e non sarà in grado di fare offerte interessanti ai propri clienti, vale a dire le grandi catene di dettaglianti che hanno un notevolissimo potere di mercato come acquirenti. L'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni dalla Malaysia e da Taiwan indebolirà ulteriormente la competitività di tale industria.
- (103) Nel considerando 164 del regolamento provvisorio si è concluso che l'impatto delle misure proposte sull'industria a valle sarà limitato. Sulla base dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, l'inchiesta ulteriore ha mostrato che in media l'aumento dei costi per gli utenti sarà compreso tra lo 0,4% e l'1,5% e potrebbe raggiungere il 6-8% nell'industria dei materiali per coperte e materassi, in particolare nel caso degli utenti che ottengono la maggior parte delle loro FPF da Taiwan. Ne consegue che l'impatto non sarà lo stesso per tutti gli utenti e la situazione economica di alcuni di essi subirà un duro contraccolpo.

#### **d) Aumento dei prezzi dei prodotti a valle**

- (104) Gli utenti hanno inoltre sostenuto che, se le misure antidumping sulle importazioni originarie della Malaysia e di Taiwan fossero mantenute al livello attuale, è inevitabile che i prezzi dei prodotti a valle aumentino nel mercato comunitario. Ciò a sua volta determinerebbe un aumento delle importazioni di prodotti a valle a basso prezzo e aggraverebbe i problemi delle industrie utilizzatrici. Recenti dati statistici mostrano chiaramente che dopo l'imposizione di misure antidumping sulle importazioni di FPF dalla Cina le importazioni di alcune merci pronte contenenti FPF sono aumentate del 39%<sup>11</sup>.
- (105) È vero che vi è stata una correlazione tra l'imposizione delle misure antidumping sulle FPF cinesi e l'aumento delle importazioni di prodotti a valle dalla Cina. Le statistiche mostrano che questa non è una situazione isolata e l'istituzione in passato di dazi antidumping sulle importazioni di FPF da diversi paesi terzi ha determinato la stessa reazione dai paesi interessati. Gli aumenti dei prezzi delle FPF saranno interamente sopportati dai consumatori di prodotti a valle oppure vi sarà una riduzione dell'occupazione se l'industria a valle comunitaria taglia la produzione a causa delle maggiori importazioni da paesi terzi.

#### **e) Conseguenze per l'occupazione nel mercato comunitario**

---

<sup>11</sup> Oggetti lettercci ed oggetti simili (trapunte, piumini, cuscini, pouf e guanciali) guarniti di materiali diversi dalle piume, anche ricoperti (codice NC 94049090).

- (106) L'inchiesta ha mostrato che la produzione di FPF non è un'attività ad alta intensità di manodopera. L'industria comunitaria impiega meno di 700 persone nella Comunità e l'occupazione totale per la produzione di FPF nella Comunità comprende meno di 3 000 posti di lavoro. Poiché, come indicato sopra, la maggior parte dei tipi di FPF venduti dall'industria comunitaria sono diversi dai tipi di FPF importati dalla Malaysia e da Taiwan e visto che la domanda di FPF nella Comunità è in costante aumento, non si ritiene che la mancata istituzione di misure definitive metterebbe a rischio molti posti di lavoro.
- (107) Tuttavia, secondo i dati forniti alla Commissione, gli utenti che rappresentano circa il 10% del consumo comunitario di FPF impiegano oltre 7 000 persone nella fabbricazione di prodotti contenenti FPF. Si può dunque supporre che nel caso di specie circa 70 000 posti di lavoro dipendono dall'industria utilizzatrice e che almeno il 10% di essi siano nell'industria dei materiali per coperte, materassi e imbottiture, la quale, come già detto, ha margini di profitto assai modesti ed è il principale utente di LMP e HCS. Inoltre, data l'incidenza dei costi della manodopera sul costo di produzione delle industrie utilizzatrici, un impatto medio sui costi pari all'1% equivale al 2,5-7,75% in termini di costi della manodopera. Di conseguenza, nel breve periodo l'istituzione di misure definitive potrebbe causare perdite occupazionali notevoli nell'industria a valle comunitaria, dovute alla necessità di compensare il maggiore costo delle materie prime o alla probabile interruzione o diminuzione della produzione nell'industria dei materiali per coperte, materassi e imbottiture.

### **3. Industria comunitaria**

- (108) L'industria comunitaria ha ripetuto gli argomenti avanzati prima dell'istituzione delle misure provvisorie o nel corso di precedenti inchieste sulle FPF. Essa ha sostenuto di potere fornire tutti i tipi di FPF purché il prezzo pagato dagli utenti sia ad un livello non pregiudizievole. Le informazioni disponibili mostrano tuttavia che i produttori comunitari non forniscono le quantità ed i tipi di FPF richiesti a tutti gli utenti nella Comunità.
- (109) Inoltre, l'inchiesta ha mostrato che il livello degli investimenti dell'industria comunitaria è basso, se si considera che la produzione interessata è un'attività ad uso intensivo di capitale, e che i produttori hanno preferito investire in altri prodotti, come il PET.
- (110) Poiché non sono state ricevute osservazioni nuove per quanto riguarda l'impatto delle misure sull'industria comunitaria, si confermano i risultati provvisori di cui ai considerando da 145 a 148 del regolamento provvisorio.

### **4. Impatto sui fornitori di materie prime**

- (111) Come indicato nel considerando 166 del regolamento provvisorio, soltanto un fornitore di materie prime ha collaborato all'inchiesta. Esso ha esplicitamente sostenuto l'imposizione di dazi, che garantirebbero la sua posizione e permetterebbero all'industria comunitaria di rimanere vitale. Tale fornitore non ha fornito informazioni quanto all'impatto che l'imposizione o la mancata imposizione di dazi avrebbe sulla sua attività.

### **5. Impatto sull'ambiente**

- (112) L'industria comunitaria, che asseritamente produce il 40% delle FPF a partire da bottiglie in PET riciclate, e un'associazione di produttori attiva nel settore del riciclaggio hanno sostenuto che la mancata istituzione di dazi definitivi sulle importazioni di FPF oggetto di dumping originarie della Malaysia e di Taiwan ridurrà la capacità dell'industria comunitaria di trasformare in FPF le bottiglie usate. Inoltre, esse sostengono che la mancata istituzione di dazi avrà ripercussioni negative sull'ambiente perché, se l'industria del riciclaggio cominciasse a spedire fuori dell'Europa i rifiuti di plastica che attualmente vende ai produttori comunitari di FPF, vi sarebbe un aumento delle emissioni di CO<sub>2</sub>.
- (113) In primo luogo, occorre notare che una quantità rilevante delle fibre importate dai paesi interessati sono LMP oppure vengono usate dall'industria della filatura e, stando alle informazioni disponibili, gli LMP e la maggior parte delle fibre usate dall'industria della filatura devono essere fabbricate a partire da materie vergini.
- (114) In secondo luogo, secondo le prove fornite alla Commissione, vi è una domanda significativa e crescente di bottiglie in PET riciclate dall'Asia e la mancata istituzione di dazi antidumping non impedirà all'industria del riciclaggio delle bottiglie in PET di vendere i suoi prodotti sul mercato mondiale.
- (115) Infine, l'argomento relativo alle emissioni di CO<sub>2</sub>, in quanto possa essere pertinente ai fini della politica di difesa commerciale, è stato avanzato per la prima volta un anno dopo l'apertura del presente procedimento, sicché è impossibile verificarne adeguatamente la fondatezza.

## **6. Conclusioni sull'interesse della Comunità**

- (116) Viste le osservazioni presentate dalle diverse parti ed i risultati dell'ulteriore inchiesta, si conclude che l'istituzione di misure definitive contro le importazioni oggetto di dumping di FPF originarie della Malaysia e di Taiwan avrà ripercussioni significative sugli utenti comunitari. Pertanto, la conclusione di cui al considerando 168 del regolamento provvisorio non può essere confermata.
- (117) I vantaggi complessivi per l'industria comunitaria devono essere valutati rispetto ai probabili svantaggi, in particolare per gli utenti e, fino ad un certo punto, per i consumatori. Il volume e la varietà delle FPF offerte dai produttori comunitari si stanno riducendo. Ciò è dovuto, fra l'altro, alla conversione industriale di alcuni produttori comunitari dalle FPF ad altri prodotti (si veda per esempio La Seda de Barcelona) e alle difficoltà finanziarie della Tergal. Nel mercato comunitario vi è un problema di offerta per certi tipi di fibre ed i produttori comunitari non possono o non vogliono fare gli sforzi necessari per soddisfare tale domanda. Inoltre, è probabile che l'imposizione di dazi determini aumenti sensibili dei prezzi di certi tipi di FPF che non sono disponibili nella Comunità in quantità sufficiente. Occorre anche tener conto del fatto che certi utenti di FPF (in particolare l'industria dei materiali per coperte e materassi) hanno margini di profitto assai modesti e dovranno trasferire sui consumatori qualsiasi aumento di prezzo delle FPF oppure, qualora la concorrenza dei paesi terzi non consenta loro di aumentare i prezzi, cessare l'attività.
- (118) Alla luce di quanto sopra, esistono fondati motivi per concludere che non è nell'interesse della Comunità istituire misure antidumping contro le importazioni di FPF dai paesi interessati.

## G. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (119) Alla luce delle conclusioni raggiunte sull'interesse della Comunità, è opportuno chiudere il procedimento relativo alle importazioni di FPF dai paesi interessati.
- (120) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla cui base la Commissione intendeva chiudere il presente procedimento. Alcune parti interessate hanno comunicato i loro punti di vista, i quali, tuttavia, non sono valsi a far cambiare la conclusione che il presente procedimento deve essere chiuso senza istituire misure definitive.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Si chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate o altrimenti preparate per la filatura, rientranti nel codice NC 5503 20 00, originarie della Malaysia e di Taiwan. Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio sono liberati.

### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per la Commissione*

*Membro della Commissione*